

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 223/67/2011

Motivi

A seguito di invito al contraddittorio, conclusosi negativamente, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Breno emetteva nei confronti di Mu.Gi., esercente attività di pulitura e sbavatura di pezzi metallici forniti in conto lavorazione, avviso di accertamento con il quale, facendo applicazione degli studi di settore, accertava per l'anno di imposta 2001 un maggior reddito di impresa con conseguente applicazione delle maggiori imposte Iva Irpef ed Irap oltre a interessi e sanzioni. Avverso l'avviso di accertamento Mu.Gi. proponeva ricorso alla CTP di Brescia che, dopo avere rinviato la trattazione della causa per consentire alle parti di esperire tentativo di conciliazione, con sentenza emessa il 16.10.2009 dichiarava estinto il giudizio per intervenuta conciliazione sottoscritta dalla parti in data 8.10.2010.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia propone appello chiedendo la remissione degli atti alla Commissione tributaria provinciale o in subordine la conferma dell'avviso di accertamento. Deduce l'erronea declaratoria di estinzione del processo e l'infondatezza nel merito dei motivi posti a fondamento del ricorso.

Mu.Gi. non si è costituita in giudizio.

La Commissione osserva: è fondata l'eccezione relativa al mancato perfezionamento della conciliazione e conseguentemente alla erronea declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. A norma dell'art. dall'art.48 comma 3 d.lgs. n.546/1992 la conciliazione giudiziale non si perfeziona con la sottoscrizione del relativo verbale ma con il versamento dell'importo dovuto entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, versamento al quale la contribuente non ha provveduto. Contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, la erronea declaratoria pronunciata con la sentenza impugnata non comporta la remissione del processo alla commissione tributaria provinciale. L'art.59 comma 2 lett.c) d.lgs. n.546/1992 indica tra le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado il caso della erronea declaratoria di estinzione del processo pronunciata in sede di reclamo (ai sensi dell'art.28 d.lgs n.546/1992) contro i provvedimenti presidenziali. Il carattere tassativo della elencazione preclude l'estensione analogica della causa di remissione ad altre ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo diverse da quella specificamente prevista (In tal senso Cass.V n.8455 del 22.4.2005, Rv 580836).

La causa deve essere deciso nel merito. L'avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente, contenente l'analitico esame delle giustificazioni addotte dalla contribuente in sede di contraddittorio, appare adeguatamente motivato e conforme ai canoni di legittimità indicati da Cass.S.U.n.26635 del 18.12.2009, Rv 610691, secondo cui "la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dalla elaborazione risultante dagli studi di settore, ma deve comprendere l'esposizione delle ragioni per le quali sono state disattese le osservazioni formulate dal contribuente nel corso del contraddittorio". Tuttavia la effettiva difformità dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto alle caratteristiche strutturali dello studio di settore, ammessa dallo stesso Ufficio con particolare riguardo alla riconosciuta obsolescenza dei beni strumentali, giustifica la riduzione proposta in sede di contraddittorio e formalizzata nella proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si rideterminano i maggiori ricavi in euro 3.273,311 con conseguente determinazione del maggior reddito, e delle relative imposte e sanzioni già quantificate nell'atto di conciliazione depositato. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza impugnata riduce i maggiori ricavi accertati con l'avviso di accertamento in oggetto ad euro 3.273,311, con corrispondente rideterminazione della imposte, sanzioni e interessi. Spese compensate.